



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Laura D'Amati

**Giovenale, Satira XVI: alcune osservazioni sui
privilegi dei militari in ambito processuale**

Numero XII Anno 2019

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Triscioglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, G. Durante, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi, in ruolo o in quiescenza, cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attenta considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

GIOVENALE, SATIRA XVI: ALCUNE OSSERVAZIONI SUI PRIVILEGI DEI MILITARI IN AMBITO PROCESSUALE

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi - 2. Le vessazioni dei militari sui civili e il processo nell'accampamento - 3. Due differenti tipologie di cause per due fattispecie particolarmente riprovevoli - 4. Le cause tra civili: il riferimento all'annualità - 5. Sintesi finale.

1. Cenni introduttivi

Ben poco possiamo sapere della personalità e della vita di Decimo Giunio Giovenale attraverso la lettura dei cinque libri delle satire da lui composte: in quest'opera, fondamentale per lo sviluppo del genere letterario al quale appartiene, l'autore ha fatto rarissime allusioni a se stesso e alla sua vita privata², che ha volutamente lasciato sullo sfondo,

¹ Il nome completo risulta dalle sottoscrizioni dei manoscritti che hanno tramandato le opere di Giovenale, pur essendovi qualche dubbio sul prenome Decimo.

² Scarne sono anche le testimonianze esterne attraverso le quali è possibile una ricostruzione esaustiva della bibliografia di Giovenale, della quale si può solo individuare qualche tratto. Tra i contemporanei, solo Marziale lo ricorda in alcuni dei suoi versi (7,24,1-4; 7,91,1-2), con toni che lasciano intravedere una certa familiarità, se non proprio amicizia, tra i due; e neppure in scritti di altri autori coevi compare il nome del poeta o alcuna citazione della sua opera.

facendo emergere piuttosto una voce anonima di denuncia e di malcontento del quadro sociale rappresentato, con le sue numerose intrinseche contraddizioni³.

Da questo quadro sociale emergono limpidamente, seppur in chiave parodistica, non pochi riferimenti a problematiche giuridiche, la cui perlustrazione può fornire preziosi impulsi ad una migliore definizione dei dati emergenti dalle testimonianze tecniche relative⁴.

Stando ai risultati raggiunti dalla più recente dottrina, le satire (o meglio non tutte, ma certamente la maggior parte di esse) furono pubblicate abbastanza tardi, nei primi decenni del II secolo d.C., prima nel principato di Traiano e dopo in quello di Adriano⁵: due imperatori dei quali Giovenale non ha

³ Come mette in rilievo M. COSTA VITORINO, *Giovenale e la società del suo tempo*, in *Classica* (Brasil), 19/2, 2006, 271, Giovenale sembrerebbe vedere la realtà romana da uomo appartenente ad un ceto medio-basso, e perciò quella che egli rappresenta ironicamente potrebbe essere considerata l'opinione pubblica media di un cittadino romano del suo tempo. Sul punto si veda in particolare F. BELLANDI, *Etica diatribica e protesta sociale nelle Satire di Giovenale*, Bologna, 1980, ID., *Giovenale*, in *Dizionario degli scrittori greci e latini*, II, Milano, 1988, 1035 ss.

⁴ L'importanza dei testi poetici per acquisire notizie utili all'interpretazione del diritto romano è ormai indiscussa tra gli studiosi: l'hanno sottolineata principalmente F. D'IPPOLITO, *Poesia e diritto*, in *Politica cultura diritto nel mondo romano. Scritti ultimi*, a cura di O. Diliberto, C. Iodice e A. Manzo, Napoli, 2014, 119 ss., e C. CASCIONE, *Il senato poetico. Appunti sul senato romano nella poesia latina fino a Lucano*, in *Rappresentazione e uso dei 'senatus consulta' nelle fonti letterarie della repubblica e del primo principato*, a cura di A. Balbo, P. Buongiorno e E. Malaspina, Stuttgart, 2018, 455 ss., 456, nt. 9.

⁵ Si veda ora, con ricca bibliografia alla quale si rinvia, F. BELLANDI, *Cronologia e ideologia politica nelle Satire di Giovenale*, in *Giovenale tra storia, poesia*

mai parlato apertamente in modo significativo nella sua produzione letteraria, ma i cui soventi accenni appaiono di facile lettura, in una rappresentazione carica di allusioni alle vicende del mondo a lui contemporaneo⁶.

In più di un passaggio dell'opera, audace e decisa è l'ostilità manifestata dall'Aquinata nei confronti di Adriano⁷; un'ostilità crescente, che si percepisce prepotentemente nella sedicesima satira⁸, forse la più coraggiosa di tutta la letteratura latina⁹ (la cui totale valenza antiadrianea è stata ormai pressoché da tutti affermata¹⁰) e che trova la sua

e ideologia, a cura di A. Stramaglia, S. Grazzini e G. Dimatteo, Berlin-Boston, 2016, 5 ss., e part. 35 ss.

⁶ È sempre valida, per qualsiasi tipo di approccio, la lettura dell'ampio e acuto commento di E. COURTNEY, *A Commentary on the Satires of Juvenal*, London, 1980.

⁷ La provenienza di Giovenale da *Aquinum*, piccolo centro del Lazio meridionale (nell'odierna provincia di Frosinone), è assai probabile, anche se non unanimemente condivisa. Quanto all'anno di nascita, alcuni indizi porterebbero a considerarlo tra il 50 e il 65 d.C.

⁸ Si pensi però anche al feroce attacco all'Egitto – luogo dove il poeta avrebbe soggiornato per un periodo di tempo che non è dato sapere con certezza – compiuto nella quindicesima satira, il cui destinatario ideale sembrerebbe essere proprio Adriano, in considerazione della sua 'egittomania': è quanto sottolinea in particolare A. GALIMBERTI, *Adriano e Giovenale*, in *Mediterr. Ant.*, 16/1, 2013, 90 ss. Si vedano anche gli spunti forniti ormai parecchi anni orsono da L. PEPE, *Questioni adrianeae. Giovenale e Adriano*, in *GIF*, 14, 1961, 163 ss.

⁹ A tal proposito, potrebbe aver giocato un ruolo importante l'età ormai matura di Giovenale, che aveva composto le ultime satire forse addirittura ottantenne.

¹⁰ Anche per questo aspetto si veda F. BELLANDI, *Cronologia*, cit., 41, il quale però è dell'avviso (42) che il duro giudizio sugli imperatori che si coglie nell'opera di Giovenale non significhi rigetto del principato in sé.

giustificazione nell'estremo ed iniquo favoritismo dimostrato dall'imperatore nei confronti dei militari¹¹ – l'attenzione di Giovenale è rivolta prima ai militari semplici, poi ai pretoriani, che erano i soldati direttamente alle dipendenze dell'imperatore¹² – attraverso la concessione di numerosi e

Sull'argomento si veda più in dettaglio I. RAMELLI, *L'opposizione all'impero in Giovenale*, in *L'opposizione nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 2000, 195 ss.

¹¹ Adriano, da comandante supremo delle forze armate (che riusciva ad istruire perfettamente grazie alla competenza tecnica che aveva acquistato sul campo in prima persona), aveva attuato una radicale trasformazione e riorganizzazione dell'esercito romano: la descrivono dettagliatamente M.A. LEVI, *Adriano. Un ventennio di cambiamento*, Milano, 1994, 56 ss., e A. GALIMBERTI, *Adriano e l'ideologia del Principato*, Roma, 2007, 95 ss., il quale afferma (109) che per Giovenale quella di Adriano era «una prevaricazione o, quantomeno, un intollerabile eccesso di zelo». Segnalino inoltre M. CADARIO, *L'immagine militare di Adriano*, in *Adriano e la Grecia. Villa Adriana tra classicità ed ellenismo. Studi e ricerche*, a cura di E. Calandra e B. Adembri, Verona, 2014, 106, il quale mette in rilievo la coincidenza tra l'interesse che Adriano aveva per le questioni militari e la continuità con cui lo si ritraeva loricato nelle statue onorarie.

¹² Il corpo dei pretoriani era un corpo militare di élite, che svolgeva compiti di guardia dell'imperatore («una sorta di moderna intelligence»: così B. SANTORELLI, *Giovenale, Satire*, Nuova edizione con testo originale a fronte, Milano, 2011, 515, nt. 7), e che per questo motivo era posizionato vicino alla cinta muraria di Roma; pur non andando a combattere in terre lontane ed avendo il loro servizio una minore durata, gli appartenenti a questo corpo scelto percepivano il doppio della paga rispetto ai soldati semplici (nonché un premio di congedo più elevato), ed in più occasioni ricevevano direttamente dall'imperatore donativi di vario genere. A tal proposito, sotto alcuni profili, può essere interessante la lettura di W. ECK, *Rechtsunsicherheit heilen: Hadrian und seine Prätorianer am Beginn seiner Regierung*, in *ΔΕΣΜΟΙ ΦΙΛΙΑΣ, Bonds of Friendship. Studies in*

spesso ingiustificati privilegi¹³, la cui profonda conoscenza da parte dell'autore appare evidente.

2. *Le vessazioni dei militari sui civili e il processo nell'accampamento.*

La sedicesima satira, oggetto di accurati studi da parte dei filologi, è assai famosa, nonostante sia giunta a noi particolarmente mutila: nei manoscritti si interrompe infatti al sessantesimo verso, proprio nel bel mezzo di una frase¹⁴.

Ad una prima analisi, la parte superstite del componimento può essere ripartita in quattro sezioni. La prima (dal verso 1 al 6¹⁵) introduce genericamente, attraverso un racconto diretto

Ancient History in Honour of Francisco Javier Fernández Nieto, Barcelona, 2017, 144 ss.

¹³ Qualche accenno ai privilegi dei militari si può cogliere altresì nel sarcastico quadro rappresentato nella quattordicesima satira, ai vv. 193-198.

¹⁴ Si deve pure aggiungere che gli scoli si fermano già alcuni versi prima: è quanto rileva A. STRAMAGLIA, *Giovenale, Satire, 1, 7, 12, 16. Storia di un poeta*, rist. corretta Bologna, 2017, 291 ss., il quale si occupa minuziosamente dei possibili motivi della mutilazione. La spiegazione che fino ad oggi più di frequente avevano dato gli studiosi era stata quella della morte improvvisa dell'autore; lo Stramaglia invece, adducendo fondati e condivisibili argomenti, ritiene più probabile una caduta causata dalla tradizione manoscritta, così da concludere per una incompletezza più che per una incompiutezza dell'opera. Su tale aspetto si veda pure T. GEUE, *Juvenal and the Poetics of Anonymity*, Cambridge, 2017, 291 ss.

¹⁵ Vv. 1-6: *Quis numerare queat felices praemia, Galli, / militiae? Nam si subeuntur prospera castra / <***> / me pavidum excipiat tironem porta secundo / sidere. Plus*

ad un non meglio identificato Gallio¹⁶, i vantaggi della vita dei militari¹⁷: a condizione però che questi, nel momento in cui varcavano la porta dell'accampamento¹⁸, fossero accolti da una stella propizia¹⁹. La seconda (dal verso 7 al 34) descrive accuratamente il primo di siffatti privilegi, tutti legati – com'è evidente – al loro *status*: i militari potevano vessare i civili (i cd. *pagani*²⁰) quasi impunemente, anche per il fatto che i

etenim fati valet hora benigni/ quam si nos Veneris commendet epistula Marti/ et Samia genetrix quae delectatur harena.

¹⁶ L'identità di questo personaggio non è ricostruibile in alcun modo: secondo J. FERGUSON, *A Prosopography to the Poems of Juvenal*, Bruxelles, 1987, 102, si tratterebbe di una persona del mondo reale; questo perché, non giocando alcun ruolo nella satira, non avrebbe avuto senso alcuno inventare un personaggio senza poi utilizzarlo. Osserva però a ragione A. STRAMAGLIA, *Giovenale*, cit., 299, che non possiamo sapere se invece costui avesse avuto un qualche ruolo nella parte del componimento che è andata dispersa.

¹⁷ Ancora A. STRAMAGLIA, *Giovenale*, cit., 295, ritiene plausibile l'ipotesi che la narrazione degli ingiustificati privilegi dei quali godevano i militari fosse in realtà per Giovenale un punto di partenza per giungere a conclusioni di carattere più generale, magari in un certo qual modo collegate con le tematiche portanti del libro in cui la sedicesima satira era contenuta: forse, come ipotizzato da M.E. CLARK, *Juvenal, 'Satire' 16: Fragmentary Justice*, in *ICS*, 13, 1988, 124 s., un'apertura sulla questione più globale dell'ingiustizia nella società romana.

¹⁸ Il primo ingresso nei *castra* per la timida recluta che intraprendeva la carriera militare era paragonabile ad una sua nuova nascita.

¹⁹ È qui evidente il motivo del determinismo astrale: qualsiasi attività umana dipendeva dall'influsso degli astri, che nei diversi momenti potevano essere a favore o meno dell'uomo.

²⁰ I lessici sono tutti conformi sull'identificazione dei pagani con i civili. Si vedano a tal proposito *ex variis* H. HEUMANN - E. SECKEL, *Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts*, Jena, 1907, rist. anast., Graz, 1971, voce

processi eventualmente intentati nei loro confronti erano giudicati da una corte militare. La terza (dal verso 35 al 50) descrive la celerità della giustizia militare, in contrapposizione all'exasperante lentezza di quella ordinaria. La quarta (dal verso 51 al 60²¹) ravvisa un ulteriore privilegio di cui questi godevano nella possibilità – concessa soltanto ai militari – di essere proprietari di beni e di poterne disporre per testamento, anche quando il padre era ancora in vita²².

'*Paganus*', 401: «ausser dem Kriegsdienst erworben, nichtkastrensisch», e A. ERNOUT - A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴, Paris, 1967, voce '*Pagus*', 475: «'*Paganus*', dans la langue militaire, a pris le sens de 'civil' (comme *urbanus*), par opposition au soldat, qui était *castrensis*».

²¹ Vv. 51-60: *Solis praeterea testandi militibus ius/ vivo patre datur. Nam quae sunt parta labore/ militiae placuit non esse in corpore census,/ omne tenet cuius regimen pater. Ergo Coranum/ signorum comitem castrorumque aera merentem/ quamvis iam tremulus captat pater. Hunc favor aequus/ provehit et pulchro reddit sua dona labori./ Ipsius certe ducis hoc referre videtur/ ut, qui fortis erit, sit felicissimus idem,/ ut laeti phaleris omnes et torquibus, omnes/ <***>*. Sebbene il testo sia mutilo, il tono è chiaramente ironico, e il *dux* al quale si fa riferimento al verso 58 potrebbe essere proprio l'imperatore in persona, come comandante delle forze armate: come affermato in modo convincente da B. SANTORELLI, *Giovenale*, cit., 516, nt. 17, e da A. STRAMAGLIA, *Giovenale*, cit., 316, l'allusione polemica potrebbe essere addirittura ad Adriano, vista l'estrema cura che aveva riservato all'esercito, della quale già si è fatta una prima menzione, anche realizzata attraverso l'elargizione di premi e di onorificenze ai soldati (Script. Hist. Aug. *Hadr.* 10.2: *multos praemiis, nonnullos honoribus donans...*).

²² Sull'argomento si veda in particolare V. GIUFFRÉ, *I 'militēs' ed il 'commune ius privatorum'*, in *The Impact of the Roman Army (200 B.C.-A.D. 476): Economic, Social, Religious and Cultural Aspects*, a cura di L. De Blois ed E. Lo Cascio, Leiden-Boston, 2007, 138 ss. Più in generale si veda pure V.M.

Ciò premesso, oggetto specifico della nostra attenzione sarà l'analisi dei privilegi dei quali i militari godevano in ambito processuale²³, descritti da Giovenale con pesante sarcasmo nella seconda e nella terza parte della satira.

Iniziamo con la lettura dei versi 7 - 34²⁴:

*Commoda tractemus primum communia, quorum
haut minimum illud erit, ne te pulsare togatus
audeat, immo, etsi pulsetur, dissimulet nec
audeat excussos praetori ostendere dentes
et nigram in facie tumidis livoris offam
atque oculum medico nil promittente relictum.
Bardaicus iudex datur haec punire volenti
calceus et grandes magna ad subsellia surae
legibus antiquis castrorum et more Camilli*

MINALE, *Per uno studio sui frammenti 'De re militari' di Macro*, in *TSDP*, 6, 2013, sez. 'Contributi'.

²³ Sui privilegi giurisdizionali dei militari si veda la trattazione ad ampio respiro di A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano*, traduzione italiana dell'edizione inglese (dal titolo *The Later Roman Empire, 284-602*, Oxford, 1964, I), II, Milano, 1974, 704 ss., 869 e nt. 53. Si vedano inoltre, più nel dettaglio, O. BEHREND, *Die römische Geschworenengerichtsverfassung. Ein Rekonstruktionversuch*, Göttingen, 1970, 211 ss., R. SORACI, *Rapporti fra potere civile e potere militare nella legislazione processuale tardo antica*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XI, Convegno internazionale (Perugia-Spello-Gubbio 11-14 ottobre 1993)*, Napoli, 1996, 189 ss., e F. GORIA, *Giudici civili e giudici militari nell'età giustiniana*, in *SDHI*, 61, 1995, 447 ss., ora in *Diritto romano d'Oriente. Scritti scelti di Fausto Goria*, a cura di P. Garbarino, A. Triscioglio e E. Sciandrello, Alessandria, 2016, 225 ss.

²⁴ L'edizione critica di riferimento è quella, ancora ad oggi considerata la più equilibrata, nonostante un certo eccesso di conservatorismo, di W.V. CLAUSEN, *A. Persi Flacci et D. Iuni Iuvenalis Saturae*, Oxonii, 1992² (1959¹).

*servato, miles ne vallum litiget extra
et procul a signis. Iustissima centurionum
cognitio est, igitur de milite nec mihi derit
ultio, si iustae defertur causa querellae'.
tota cohors tamen est inimica, omnes manipli
consensu magno efficiunt curabilis ut sit
vindicta et gravior quam iniuria. Dignum erit ergo
declamatoris mulino corde Vagelli,
cum duo crura habeas, offendere tot caligas, tot
milia clavorum. Quis tam procul adsit ab Urbe
praetera, quis tam Pylades, molem aggeris ultra
ut veniat? Lacrimae siccentur protinus, et se
excusaturos non sollicitemus amicos.
'Da testem' iudex cum dixerit, audeat ille
nescio quis, pugnos qui vidit, dicere 'Vidi',
et credam dignum barba dignumque capillis
maiorum. Citius falsum producere testem
contra paganum possis quam vera loquentem
contra fortunam armati contraque pudorem.*

Il primo dei privilegi dei quali godevano indistintamente tutti i militari (*commoda ... primum communia*), a prescindere dal loro livello, consisteva nel fatto che i civili per il timore che nutrivano nei loro confronti non si azzardavano a colpirli; in più, si andava ad aggiungere quello che gli stessi civili il più delle volte non si esponevano al rischio di agire in giudizio contro i militari nel caso in cui avessero subito una

qualsivoglia offesa da questi ultimi, facendo piuttosto finta che nulla fosse accaduto²⁵.

²⁵ Spesso i civili si arruolavano miratamente con l'intenzione (*eo animo*) di prevaricare sull'avversario attraverso la milizia. Detta situazione ne comportava però l'immediato congedo: è quanto si apprende da Arr. Men. 1 *de re mil.* D. 49.16.4.8: *Non omnis, qui litem habuit et ideo militaverit, exauctorari iubetur, sed qui eo animo militiae se dedit, ut sub optentu militiae pretiosiore se adversario faceret ...* Su di esso si veda V. GIUFFRÉ, *Testimonianze sul trattamento penale dei 'militēs'*, Napoli, 1989, 32 s., ID., *Lecture e ricerche sulla 'res militaris'*, II, Napoli, 1996, 315. Si veda pure Paul. Sent. 5.31.3 = Paul. 5 *sent.* D. 49.16.16 pr.: *Qui metu criminis, in quo iam reus fuerat postulatus, nomen militiae dedit, statim sacramento solvendus est*, del quale si è occupata specificatamente I. RUGGIERO, *'De poenis militum'. Su alcuni regolamenti militari romani*, in *'Civitas', 'Iura', 'Arma'. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII). Atti del Seminario internazionale, Cagliari 5-6 ottobre 2012*, a cura di F. Botta e L. Loschiavo, Lecce, 2015, 266 s. Nel passo appena riportato viene affrontato il problema di un civile, che attraverso l'arruolamento cercava protezione nell'esercito per evitare le conseguenze di un procedimento giudiziario già avviato nei suoi confronti: ma in realtà, sulla base di questi presupposti, a costui era fatto divieto di arruolarsi. A dire il vero, non viene qui specificato per quale tipo di processo trovasse applicazione detto divieto (ed ancor meno quale fosse la sua gravità). Di certo, però, in un rescritto traiano riportato in Arr. Men. 1 *de re mil.* D. 49.16.4.5 si fa riferimento ai crimini capitali: *Reus capitalis criminis voluntarius miles secundum divi Traiani rescriptum capite puniendus est, nec remittendus est eo, ubi reus postulatus est, sed, ut accedente causa militiae, audiendus: si dicta causa sit vel requirendus adnotatus, ignominia missus ad iudicem suum remittendus est nec recipiendus postea volens militare, licet fuerit absolutus*. Il testo, come afferma V. GIUFFRÉ, *Testimonianze*, cit., 30, al quale rinvio per approfondimenti, non è di facile comprensione. Si potrebbe comunque ipotizzare che il soldato imputato di un crimine capitale che si fosse arruolato volontariamente con il solo fine di sottrarsi al processo e alla relativa sanzione dovesse essere cacciato dall'esercito con ignominia e rimandato al *suus iudex*

In perfetta linea con quanto imposto dal pretore nel proprio editto, i versi dei quali ci stiamo occupando rappresentano nel dettaglio una brutale aggressione fisica subita da parte di un civile, agevolmente riconducibile al nucleo originario del delitto di *iniuria*²⁶: i denti fatti saltare, le tumefazioni sul volto, l'unico occhio sì rimasto, ma non in buone condizioni, rappresentano senza ombra di dubbio i postumi di un pugno ricevuto dall'uomo sul volto.

È facile, pertanto, ad una prima impressione, cogliere un riferimento all'*actio iniuriarum* (la c.d. *aestimatoria*²⁷) introdotta nel corso del tempo dal pretore²⁸, la cui funzione era proprio

ordinario: di conseguenza, non avrebbe più potuto godere dei benefici della giustizia militare, dovendo invece subire un regolare processo.

²⁶ Il pretore nel proprio editto imponeva all'attore di esplicitare nella formula quale tipo di lesione (o offesa) aveva subito, per non *vagari cum discrimine alienae existimationis*. È quanto si legge in un passo di Ulpiano tratto dal cinquantasettesimo libro di commento al cosiddetto *edictum 'generale' de iniuriis*, collocato dai compilatori giustiniani in Ulp. 57 *ad ed. D. 47.10.7 pr.: Praetor edixit: 'qui agit iniuriarum, certum dicat, quid iniuriae factum sit': quia qui famosam actionem intendit, non debet vagari cum discrimine alienae existimationis, sed designare et certum specialiter dicere, quam se iniuriam passum contendit*. Fa un'attenta analisi della problematica M. MIGLIETTA, *Elaborazione di Ulpiano e di Paolo intorno al 'certum dicere' nell'edictum generale de iniuriis*, Lecce, 2002, 8 ss., il quale si occupa pure del confronto con la versione paolina contenuta in Coll. 2.6.1 (Paul. *l. sing. de iniur.*): *'Qui autem iniuriarum' inquit, 'agit, certum dicat, quid iniuriae factum sit et taxationem ponat non minorem quam quanti vadimonium fuerit'*

²⁷ È appena il caso di precisare che detta qualifica, pur essendo comunemente utilizzata in dottrina, non trova riscontro nelle fonti giuridiche.

²⁸ Proprio ad un pugno sul viso fa riferimento la formula relativa a detta azione, che nella ricostruzione accettata da D. MANTOVANI, *Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano*²,

quella di vendicare l'offesa ricevuta²⁹. Vero è che dopo l'introduzione, attraverso la *lex Cornelia de iniuriis*, dell'apposita *quaestio* – la cui forma non sembrerebbe aver tolto all'azione il suo carattere privatistico, non potendosi considerare il procedimento introdotto dalla legge un *iudicium publicum*³⁰,

Padova, 1999), § 84, doveva essere la seguente: «*C. Aquilius ... L. Octavius recuperatores sunt. Quod A. Agerio pugno mala percussa est a N. Negidio dolove malo N. Negidii factum est ut percuteretur, quantum ob eam rem bonum et aequum recuperatoribus videbitur N. Negidium A. Agerio condemnari, tantam pecuniam dumtaxat sestertium X milia recuperatores N. Negidium A. Agerio condemnanto; si non paret absolvunt*». Ma su di essa si veda nel dettaglio R. FIORI, *Le formule dell'actio iniuriarum*, in *Acta Juridica et politica*, 65/8, 2004, 147 ss.

²⁹ L'affermazione trova il suo fondamento in Paul. 41 *ad ed. D.* 37.6.2.4: *... magis enim vindictae quam pecuniae habet persecutionem ...* Sottolinea questo aspetto P. ZILLOTTO, *Sulla non patrimonialità del danno e dell'interesse nel diritto romano*, Alessandria, 2012, 16 s., ID., *Il danno non patrimoniale nella sentenza del giudice privato*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, III, a cura di L. Garofalo, Padova, 2015, 444 ss. [= in *Tutele rimediali in tema di rapporti obbligatori. Archetipi romani e modelli attuali*, a cura di L. Garofalo, Torino, 2015, 222], giungendo alla conclusione che ai fini della vendetta l'ordinamento giuridico assegnava rilevanza all'interesse non patrimoniale che l'offesa aveva colpito, e che doveva essere risarcito.

³⁰ Le opinioni in materia non sono univoche e la discussione rischierebbe di esulare dai confini dell'indagine proposta: per quello che qui interessa, mi limito a condividere la posizione di B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano, 1988, 153. L'indizio principale a supporto dell'ipotesi accolta dall'autorevole studioso fiorentino sembrerebbe essere costituito da Macer 1 *de publ. iud.* D. 48.1.1, dove nel lungo elenco di leggi costitutive di *iudicia publica* non si trova menzione alcuna della legge in discorso. Difatti, in questo caso l'accusa avrebbe potuto essere intentata solo dal soggetto che l'aveva subita (e comunque solo per una casistica tassativamente predeterminata), e non invece dal *quivis de populo*. Ma sulla completezza o meno dell'elenco macriano si veda ampiamente

bensì un'azione privata esercitata, *pro publica utilitate*³¹, nelle forme di una *quaestio* – voluta da Silla in epoca tardo-

F. BOTTA, *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei 'publica iudicia'*, Cagliari, 1996, 46 ss., ID., *Opere giurisprudenziali 'de publicis iudiciis' e 'cognitio extra ordinem' criminale*, in *Studi in onore di R. Martini*, 1, Milano, 2008, 298 ss. Si vedano pure, tra gli altri, con posizioni non sempre omogenee, M. LAURIA, *'Accusatio' – 'inquisitio'. 'Ordo' – 'cognitio extra ordinem' – 'cognitio': rapporti ed influenze reciproche*, in *Atti Acc. Sc. mor. pol. Napoli*, 66, 1934, 304 ss., ora in *Studii e ricordi*, Napoli, 1983, 317, F. DE MARINI AVONZO, *Coesistenza e connessione tra 'iudicium publicum' e 'iudicium privatum'*, in *BIDR*, 59-60, 1956, 144, nt. 55, A. LOVATO, *Legittimazione del reo all'accusa e funzione emendatrice della pena*, in *SDHI*, 55, 1989, 427, L. GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato in diritto romano*, Padova, 1988, 43 ss., e S. CRISTALDI, *La 'praevaricatio' e la repressione dinanzi alle 'quaestiones perpetuae'*, in *Studi in onore di L. Arcidiacono*, II, Torino, 2010, 927 ss.

³¹ L'espressione si rinviene in Paul. 8 *ad ed. D.* 3.3.42.1: *Ad actionem iniuriarum ex lege Cornelia procurator dari ipotest: nam etsi pro publica utilitate exercetur, privata tamen est*. Sul passo, studiato dalla dottrina sotto plurimi profili, e che suscita particolare interesse anche per l'esplicita qualifica dell'*actio legis Corneliae* come di un'*actio privata*, si vedano *ex variis*, con opinioni talora differenti, A. VÖLK, *Zum Verfahren der 'actio legis Corneliae de iniuriis'*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di A. Guarino*, II, Napoli, 1984, 572 ss., M. BALZARINI, *Ancora sulla 'lex Cornelia de iniuriis' e sulla repressione di talune modalità di diffamazione*, in *Estudos en homenaje profesor Juan Iglesias*, II, Madrid, 1988, 581 ss. (dove lo studioso approfondisce il pensiero precedentemente espresso in M. BALZARINI, *'De iniuria extra ordinem statui'*. *Contributo allo studio del diritto penale romano dell'età classica*, Padova, 1983, 6, nt. 4), R. SCEVOLA, *'Utilitas publica'*, II, *Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Padova, 2012, 351 ss., e S. GALEOTTI, *'Lex Cornelia de iniuriis'. Violenza privata e rimedi legali nel quadro della riforma criminale sillana*, in *SDHI*, 83, 2017, 242 ss., con ricca e dettagliata bibliografia alla quale rinvio.

repubblicana, e più precisamente nell'81 a.C.³², quando il suo predominio su Roma era ormai incontrastato, per la parte lesa era possibile scegliere, in un regime di concorso elettivo, se agire con l'*actio iniuriarum aestimatoria* o con l'*actio ex lege Cornelia*³³. Ma, a ben guardare, non ritengo che Giovenale avesse l'obiettivo specifico di richiamare alla mente del lettore né l'una né l'altra azione: il suo obiettivo era solo quello di descrivere nel dettaglio, come meglio si chiarirà subito appresso, un episodio che avrebbe dato luogo ad un processo che secondo prassi inveterata si svolgeva nell'accampamento, davanti al giudice militare, nell'ambito di quella che Tacito chiamava *castrensis iurisdictio*³⁴.

³² Più in generale utili indicazioni si possono trovare in P. SÁRY, *The Criminal Reforms of Sulla*, in *Public ationes Universitatis Miskolceniensis. Sectio Juridica et Politica*, 22, 2004, 133 ss., e in C.L. LEHMANN, *Die sullanische Strafgesetzgebung und ihr Verhältnis zur 'lex Cornelia de iniuriis'*, Berlin, 2005.

³³ Sull'argomento si vedano nello specifico G. PUGLIESE, *Studi sull'iniuria*, I, Milano, 1941, 152 ss., B. SCHMIDLIN, *Das Rekuerverfahren. Eine Studie zum römischen Prozess*, Freiburg, 1963, 36 ss., A.D. MANFREDINI, *Contributi allo studio dell'iniuria in età repubblicana*, Milano, 1977, 218 ss., ID., *Quod edictum autem praetorum de aestimandis iniuriis*, in *Illecito privato e pena privata in età repubblicana (Atti Copanello 1990)*, a cura di F. Milazzo, Napoli, 1992, 65 ss., ed E. POLAY, *Iniuria Types in Roman Law*, Budapest, 1986. Per una più generale riflessione sull'*iniuria* si aggiungano almeno M.F. CURSI, *Iniuria cum damno. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano*, Milano, 2002, 237 ss., ID., *Gli illeciti privati*, in *XII Tabulae, Testo e commento*, II, a cura di M.F. Corsi, Napoli, 2018, 561 ss., A. MILAZZO, *Iniuria: alle origini dell'offesa morale come categoria giuridica*, Roma, 2011.

³⁴ Tac. *Agric.* 9.2: *credunt plerique militaribus ingenis subtilitatem deesse, quia castrensis iurisdictio secuta et obtusior ac plura manu agens calliditatem fori non exercent.*

Ciò detto, si deve anche rimarcare che il far finta che nulla fosse accaduto creava per i civili che avevano subito l'offesa dal militare conseguenze di non poco conto: detta *dissimulatio* precludeva infatti comunque loro ogni possibilità di rivalersi in giudizio nei confronti dell'agente³⁵.

Tornando ai versi dai quali abbiamo preso le mosse, è saliente il riferimento al giudice militare graduato al quale veniva attribuita la causa (vv. 13-14), rappresentato attraverso l'immagine dello stivale bardaico che costui portava³⁶, e a tutti i membri del collegio giudicante, raffigurati con enormi

³⁵ È quanto verrà esplicitato, circa un secolo più tardi, in modo limpido da Ulpiano in 57 *ad ed. D.* 47.10.11.1: *Iniuriarum actio ex bono et aequo est et dissimulatione aboletur...* Della problematica si sono interessati specificatamente G. KLINGENBERG, *Die dissimulatio der 'iniuria'*, in *'Iurisprudentia universalis'. Festschrift für T. Mayer-Maly zum 70. Geburtstag*, a cura di M.J. Schermaier, J.M. Rainer e L.C. Winkel, Köln, 2002, 325 ss., e P. MITCHELL, *'Dissimulatio'*, in *'Iniuria' and the common law*, a cura di E. Descheemaeker e H. Scott, Oxford, 2013, 98 s.

³⁶ *Bardaicus* denoterebbe, secondo buona parte degli studiosi, un riferimento ai Bard(i)ei o Vardei, una popolazione della Dalmazia dalla quale aveva preso il nome quella particolare calzatura militare che Marziale in 4.4.5 – unica altra occorrenza del termine nelle fonti – riconduceva agli *evocati* (*lassi Vardaicus ... evocati*), cioè a quei soldati che, provenienti in linea di massima dal corpo dei pretoriani, dopo il servizio militare regolare erano mantenuti in servizio per svolgere funzioni di supporto soprattutto giuridico. Anche in considerazione di ciò, M. DURRY, *Juvénal et les pretoriens*, in *REL*, 13, 1935, 95 ss., ora in *REL*, 47 bis (*Mélanges M. Durry*), 1969, 160 ss., non ha dubbi sulla circostanza che il giudice al quale si faceva riferimento nel passo fosse proprio un *evocatus*. Si vedano però sul punto i dubbi di A. STRAMAGLIA, *Giovenale*, cit., 303, il quale conclude che, al di là delle diverse possibili interpretazioni, quella che Giovenale voleva sottolineare era la «spicciativa brutalità del giudice» che avrebbe dovuto decidere la causa.

polpacci, per la grandezza dei quali erano costretti a sedersi su dei grandi scranni, evidentemente commisurati alla loro stazza³⁷.

Il processo, racconta ancora Giovenale tentando di suscitare lo sdegno dei suoi lettori (vv. 15-17), veniva svolto all'interno dell'accampamento fortificato, secondo l'usanza mantenuta dai tempi di Camillo, per cui un soldato non poteva affrontare processi che si svolgevano fuori dal vallo e lontano dalle insegne³⁸.

Significativo appare il richiamo a Marco Furio Camillo: costui rappresentava infatti una pietra miliare nella storia militare romana. Stando alla narrazione di Livio, durante l'assedio di Veio – concluso definitivamente proprio ad opera di questo dittatore³⁹ – l'esercito fu reso permanente, cioè da

³⁷ I militari erano «tutti grandi e grossi – e, si sottintende, dotati più di muscoli che di cervello»: così A. STRAMAGLIA, *Giovenale*, cit., 303, dal quale riprendo la bella interpretazione dell'immagine fornita dall'Aquinata, il quale voleva dimostrare che questi giudici si erano formati attraverso una dura vita militare, e non certo nelle scuole di diritto.

³⁸ Nei versi immediatamente successivi il racconto si fa sempre più ironico: il civile, ipotetica vittima dei soprusi di un militare, che esprimeva con pomposa sicurezza la sua fiducia nella giustizia militare viene infatti rappresentato da Giovenale come un povero sprovveduto.

³⁹ La città etrusca di Veio fu distrutta, dopo un assedio decennale, nel 396 a.C. Si aggiunga inoltre che, secondo la tradizione, Marco Furio Camillo (446-365 a.C. circa) – ribaltando una pesante situazione preesistente – sconfisse i Galli Senoni (guidati da Brenno), mentre ormai si stavano allontanando da Roma con un ingente bottino dopo l'assedio del 390 a.C.: e per i suoi meriti fu nominato *Pater Patriae*.

quel momento in poi non fu più permesso ai soldati di tornare ad occuparsi dei loro affari durante l'inverno⁴⁰.

Orbene, al di là di questa considerazione, in questa sede interessa mettere in rilievo il fatto che nel racconto di Giovenale è possibile intravedere un vago riferimento al provvedimento di Adriano – che assai verosimilmente si andava a collocare nel solco dell'antica tradizione militare sopra richiamata (*legibus antiquis castrorum et more Camilli servato*) – del quale fa menzione Callistrato nel quarto libro *de cognitionibus* in Call. 4 *de cognit.* D. 22.5.3.6, relativo alla *evocatio* dei *testes*⁴¹:

*Testes non temere evocandi sunt per longum iter et multo minus milites avocandi sunt a signis vel muneribus perhibendi testimonii causa, idque divus Hadrianus rescripsit ...*⁴².

Adriano, stando a quanto si legge nel passo del giurista severiano, aveva stabilito con rescritto che i *testes* non potevano essere convocati da un luogo lontano da quello della propria residenza senza un motivo plausibile; e la disposizione

⁴⁰ Liv. 5.2.1 ss. Come fa però rilevare A. STRAMAGLIA, *Giovenale*, cit., 304, e come meglio si specificherà subito dopo, appare difficile ricondurre letteralmente a Marco Furio Camillo la disposizione richiamata.

⁴¹ In proposito si vedano A. GALIMBERTI, *Adriano e l'ideologia*, cit., 109, e A. STRAMAGLIA, *Giovenale*, cit., 304.

⁴² Il passo di Callistrato sopra richiamato continua con un riferimento alla successiva attività in materia dei *divi Fratres*: ... *Sed et divi fratres rescripserunt: Quod ad testes evocandos pertinet, diligentiae indicantis est explorare, quae consuetudo in ea provincia, in quam indicat, fuerit'. Nam si probabitur saepe in aliam civitatem testimonii gratia plerosque evocatos, non esse dubitandum, quin evocandi sint, quos necessarios in ipsa cognitione deprehenderit qui indicat.*

diventava particolarmente cogente se si trattava di militari, che non dovevano essere allontanati dalle corti o dal servizio, distogliendosi in considerazione di ciò dalle loro occupazioni, per rendere testimonianza nei processi.

Il passo di Callistrato fa parte di un più ampio discorso dedicato al problema dell'assunzione dei mezzi di prova, ed in particolare a quello della valutazione dell'attendibilità della prova testimoniale⁴³ – una di quelle prove che possono essere classificate tra le *probationes inartificiales*⁴⁴ – nell'ambito della prassi della *cognitio extra ordinem*⁴⁵: numerose sono le

⁴³ Sulla distinzione tra *testes* (le testimonianze orali) e *testimonia* in senso stretto (le testimonianze assunte per iscritto) sono tuttora preziose le pagine di G. PUGLIESE, *La prova nel processo romano classico*, in *Jus*, 11, 1960, 407 e nt. 64, il quale, attraverso una rassegna del valore attribuito ai singoli mezzi di prova, arriva ad elaborare una certa gerarchia tra gli stessi. Si vedano altresì U. ZILLETI, *Sul valore probatorio della testimonianza nella 'cognitio extra ordinem'*, in *SDHI*, 31, 1963, 134, e R. BONINI, *I libri 'de cognitionibus' di Callistrato: ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della 'cognitio extra ordinem'*, Milano, 1964, 174 e nt. 147.

⁴⁴ Le *probationes inartificiales* (cioè le prove non tecniche) sono quelle prove che provengono dall'esterno e che hanno validità a prescindere da qualsiasi ragionamento tecnico: ad esse, nella loro contrapposizione – una contrapposizione di origine aristotelica – a quelle *artificiales* (cioè le prove tecniche), che invece l'oratore trae dalla causa stessa, dedica ampio spazio Quintiliano, riservandovi ben sei capitoli del quinto libro dell'*Institutio oratoria*. Su dette prove si vedano, tra i contributi più recenti, quelli di M.L. BICCARI, *Dalla pretesa giudiziale alla 'narratio' retorica (e viceversa). Spunti di riflessione sulla formazione dell'avvocato romano e la sua azione*, Torino, 2017, 90 ss., e di G. COSSA, *Riflessioni sulla distinzione tra prove 'tecniche' e 'atecniche' in Grecia e a Roma*, in *SDHI*, 83, 2017, 299 ss.

⁴⁵ Il passo, è bene segnalarlo, è tratto da una delle opere giurisprudenziali che meglio ha cercato di sistemare in una trattazione d'insieme (e che perciò meglio ha rappresentato) la prassi del nuovo processo *extra*

costituzioni imperiali, in gran parte adrianee, riportate nei diversi paragrafi in cui il lungo testo si snoda, dirette a fornire indicazioni ai giudici che operavano nelle province, i quali nell'assunzione delle prove avevano poteri discrezionali più ampi rispetto a quelli che avevano i giudici che operavano a Roma, dovendosi all'uopo tenere in giusta considerazione esigenze locali estremamente diversificate fra loro⁴⁶.

Senza poi dire che il principio generale vigente – non limitato, come sembrerebbe, solo alla prassi della *cognitio extra ordinem* (che intanto con l'andar del tempo veniva ad assumere un profilo sempre più unitario), ma assai verosimilmente applicabile pure al processo formulare, che nella sua evoluzione appariva modellarsi sempre di più sulla *cognitio* stessa⁴⁷, anche in considerazione del fatto che spesso le due procedure interagivano tra loro senza forte contrapposizione, sovrapponendosi l'una all'altra – era quello che l'escussione dei *testes* da parte del magistrato era da preferire rispetto

ordinem. Si veda a tal proposito M. BRUTTI, *La problematica del dolo processuale nell'esperienza romana*, II, Milano, 1973, 417, nt. 116.

⁴⁶ Riprendo il pensiero di N. PALAZZOLO, *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II secolo d.C. L'efficacia processuale dei rescritti imperiali da Adriano ai Severi*, Milano, 1974, 270, il quale mette in rilievo la profonda saggezza politica dell'imperatore.

⁴⁷ Sull'argomento si vedano le osservazioni, ben presto divenute famose, nonostante le «affermazioni di principio non rispondenti alla realtà dei rapporti di fatto» (così N. PALAZZOLO, *Processo civile e politica giudiziaria nel Principato, Lezioni di diritto romano*, II ed. riveduta e aggiornata, Torino, 1991, 103), di A. PERNICE, *L'ordo iudiciorum' e l'extraordinaria cognitio' durante l'impero romano*, (trad. it.), in *AG*, 36, 1886, 116 ss.

all'acquisizione delle testimonianze scritte⁴⁸; sempre, però, nell'ottica di una tutela dei testimoni, ai quali si volevano

⁴⁸ Significativo è Call. 4 *de cognit.* D. 22.5.3.3, dove viene riportato un rescritto di Adriano diretto al proconsole della Macedonia, Giunio Rufino, in cui l'imperatore non riconosceva lo stesso valore alle testimonianze scritte e a quelle orali, dichiarando l'inammissibilità delle prime nei giudizi che si svolgevano presso il proprio tribunale: *Idem divus Hadrianus Iunio Rufino proconsuli Macedoniae rescripsit testibus se, non testimoniis crediturum. Verba epistulae ad hanc partem pertinentia haec sunt: 'Quod crimina obiecerit apud me Alexander Apro et quia non probabat nec testes producebat, sed testimoniis uti volebat, quibus apud me locus non est (nam ipsos interrogare soleo), quem remisit ad provinciae praesidem, ut is de fide testium quaereret et nisi implesset quod intenderat, relegaretur'*. L'esempio qui riportato riguarda un processo criminale: anche se, come rilevato da M. BRUTTI, *La problematica del dolo*, cit., II, 419, si trattava di un processo che in quel periodo le strutture della *cognitio* facevano convergere con quello civile. Questa preferenza nella tipologia dell'assunzione della prova, d'altronde, si spingeva a tal punto da consigliare un rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai testimoni per essere presenti al processo, che doveva essere posto a carico dell'evocante. Lo si legge nel paragrafo 4 dello stesso frammento, che riporta un altro provvedimento di Adriano, indirizzato ad un certo Gabinio Massimo (verosimilmente un giudice privato che nel corso di una controversia aveva sollevato il quesito sottoposto all'attenzione dell'imperatore): *Gabinio quoque Maximo idem princeps in haec verba rescripsit: 'Alia est auctoritas praesentium testium, alia testimoniorum quae recitari solent: tecum ergo delibera, ut, si retinere eos velis, des eis impendia'*. Sulla testimonianza di Callistrato si vedano *ex variis* F. ARCARIA, 'Referre ad principem': contributo allo studio delle 'epistulae' imperiali in età classica, Milano, 2000, 77 ss., S. PULIATTI, *Alla ricerca della verità. La discrezionalità del giudice tra retorica e diritto*, in *Tra retorica e diritto. Linguaggi e forme argomentative nella tradizione giuridica. Incontro di studio. Trani, 22-23 maggio 2009, Atti*, a cura di A. Lovato, Bari, 2011, 60 ss., e più di recente D.A. CENTOLA, 'Contra constitutiones iudicare'. *Alle origini di una dialettica nell'età dei Severi*, Napoli, 2017, 71 ss.

evitare i disagi che avrebbero potuto comportare i lunghi spostamenti dal luogo della propria residenza a quello dove si svolgeva il processo (si pensi alla grande estensione del territorio e di conseguenza alla notevole distanza che separava i molti territori delle province), a meno che la loro presenza non fosse stata effettivamente necessaria per il corretto svolgimento dell'istruttoria. A maggior ragione, poi, questo accadeva se i testimoni erano militari, le cui assenze dal servizio si volevano limitare il più possibile⁴⁹: ma, come si è detto, era questo un privilegio che rientrava in una più ampia politica di tutela della categoria da parte di Adriano⁵⁰.

Nel prosieguo del passo (vv. 20-25) l'*indignatio* di Giovenale diventa sempre più profonda⁵¹. L'Aquinata infatti con ritmo incalzante sottolinea un altro aspetto negativo dello svolgimento del processo nell'accampamento. Poiché al processo del commilitone assisteva l'intera corte militare, tutta ostile al civile, vi era l'ulteriore conseguenza di un possibile pestaggio collettivo – temibili erano i calzari (*caligae*) che

⁴⁹ Si tenga anche in debito conto Script. Hist. Aug. *Hadr.* 10, 3: *...numquam passus aliquem a castris iniuste abesse ...*

⁵⁰ Sottolinea le motivazioni politiche del provvedimento U. VINCENTI, *'Duo genera sunt testium'*. *Contributo allo studio della prova testimoniale nel processo romano*, Padova, 1989, 118, osservando però che il motivo che vi sottostava non era del tutto nuovo, in quanto emergeva già dalla disciplina del *senatoconsultum Calvisianum* del 4 a.C., nonché dalle diverse costituzioni imperiali che riducevano il numero dei testimoni da citare in giudizio.

⁵¹ Sull'*indignatio* di Giovenale si vedano in particolare F. BELLANDI, *Poetica dell'indignatio 'e sublime' satirico in Giovenale*, in *ASNP*, s. 3, 3/1, 1973, 53 ss., e P. FABRINI-A. LAMI, *La 'paupertas' di Orazio e l'indignatio di Giovenale*, in *SCO*, 31, 1981, 163 ss.

indossavano i soldati, «punteggiati di chiodi fitti e acuminati⁵²» – a carico di colui che fosse eventualmente riuscito in qualche modo ad ottenere giustizia, tanto da ridurre il malcapitato in condizioni ancora peggiori rispetto a quelle determinate dall'*iniuria* iniziale, così che la soddisfazione raggiunta avrebbe dovuto essere poi compensata dalla necessità di ricorrere alle cure attente di un medico⁵³; e non meno gravi sarebbero potuti essere i pestaggi a carico dei suoi avvocati e di chiunque avesse contribuito a giungere alla condanna del militare⁵⁴.

⁵² Ios. Fl. *Bell. Ind.* 6,85.

⁵³ Giovenale, nel rappresentare il confronto – un confronto impari – tra il civile e i militari attraverso l'immagine delle due sole gambe e dei tanti scarponi, aggiunge con un tono di biasimo che solo Vagellio, un declamatore testardo e stupido come un mulo, avrebbe potuto decidere di imbattersi in un simile scontro. Come afferma A. STRAMAGLIA, *Giovenale*, cit., 306, richiamando il sarcastico Cic. *Planc.* 83 (*Non vobis videtur cum aliquo declamatore, non cum laboris et fori discipulo disputare?*), Vagellio era infatti «un avvocatucchio da sala di declamazione, non un vero e proprio patrocinatore forense».

⁵⁴ Com'è agevole intuire, vi era pure da temere per l'incolumità degli eventuali testimoni chiamati a deporre a favore dei civili che avevano subito il torto; a tal punto, afferma Giovenale, che era molto più difficile trovare un amico disposto a testimoniare il vero in una causa contro un militare che un falso testimone disposto a deporre in una causa contro un civile, visto il malcostume ormai sempre più dilagante. A. STRAMAGLIA, *Giovenale*, cit., 307 s., dopo aver osservato che Giovenale per i cenni topografici forniti aveva con tutta evidenza in mente i soldati della guardia pretoriana – essendo il campo di questi posizionato appena fuori dalla città, appena superato l'*agger* (che era la cinta muraria fatta erigere da Servio Tullio) – mette in rilievo il tono ironico della satira. La presunta lontananza dell'accampamento sarebbe stato, infatti, un risibile pretesto addotto dagli amici del malcapitato civile per non prestare testimonianza nel giudizio contro il militare, viste le possibili (e

3. *Due differenti tipologie di cause per due fattispecie particolarmente riprovevoli.*

Andando avanti nella lettura della satira, l'elencazione dei vantaggi dei quali godevano i militari continua in maniera serrata. In prima battuta, nei versi che vanno dal 35 al 43, Giovenale – per esemplificare in modo efficace le proprie sferzanti riflessioni – menziona due fattispecie assai riprovevoli, agevolmente riconducibili a due ben note tipologie di cause assai distanti tra loro; una in materia di proprietà fondiaria, l'altra in materia di obbligazioni⁵⁵:

*Praemia nunc alia atque alia emolumenta notemus
sacramentorum. Convallem ruris aviti
improbis aut campum mihi si vicinus ademit*

inquietanti) conseguenze negative che si sarebbero potute verificare a seguito della deposizione eventualmente fornita. Significativo è anche il richiamo a Pilade che si rinviene nel verso 26, la cui motivazione poteva essere individuata nel fatto che costui rappresentava nell'immaginario collettivo l'amico per eccellenza: Pilade era il cugino e l'amico di Oreste (il figlio di Agamennone), che aveva assistito nella vendetta dell'assassinio del padre, disposto addirittura a morire per lui (si confronti Mart., 6,11,1-2). Stando così le cose, il civile che avesse avuto il coraggio di testimoniare contro un militare sarebbe stato per Giovenale degno della riverenza che spettava ai romani dei tempi antichi, simboleggiati nella satira con barba e capelli lunghi (stando al racconto di Varrone, *R. rust.* 2,11,10, i primi barbieri arrivarono a Roma dalla Sicilia intorno al 300 a.C.).

⁵⁵ I versi sono semplicemente menzionati, senza però alcun commento critico, da C.S. RAZZINI, *Il diritto romano nelle Satire di Giovenale*, Milano, 1913, rist. 1975, 95.

*et sacrum effodit medio de limite saxum,
quod mea cum patulo coluit puls annua libo,
debitor aut sumptos pergit non reddere nummos
vana supervacui dicens chirographa ligni,
expectandus erit qui lites incohat annus
totius populi.*

Prendiamo le mosse dalla fattispecie menzionata per prima, che dai tempi più antichi costituiva frequente motivo di contenzioso tra i *cives*: lo spostamento illegale delle sacre pietre di confine⁵⁶ – pietre che nella maggior parte dei casi erano infisse al suolo, per essere il confine segnato anche dentro la terra, sotto il livello del suolo⁵⁷ – tra due proprietà

⁵⁶ Lo stesso si può dire per qualsiasi cosa fosse stata idonea a segnare il confine della proprietà privata: in alcuni casi a tale scopo venivano utilizzati anche elementi naturali di differente provenienza, come i tronchi, oppure elementi artificiali, come i cippi, i puntali di anfore, o i pali.

⁵⁷ D'altronde, secondo la più accreditata etimologia, *finis* deriva dal verbo *figere*, che significa «conficcare», «piantare», e perciò sta ad indicare un qualcosa che va posto dentro la terra: in tal senso A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris, 1932, 236 s. Sulla complessa relazione tra *terminus* e *finis*, nonché sulle corrispettive realtà che gli stessi vocaboli rappresentavano, rinvio all'esauriente trattazione di G. DE SANCTIS, *La logica del confine. Per un'antropologia dello spazio nel mondo romano*, Roma, 2015, 48 s., e ID., *Spazio*, in *Con i Romani. Un'antropologia della cultura antica*, a cura di M. Bettini e W. Short, Bologna, 2014, 161 ss. Si veda pure C. MÖLLER, *Il regolamento di confini*, cit., 461 ss.

private⁵⁸, compiuto con l'intenzione malvagia dell'agente di annettere ai propri terreni una parte di quelli del vicino⁵⁹.

Bisogna subito dire che in età arcaica chi rimuoveva o spostava le pietre di confine tra i fondi era considerato *sacer*, ed in considerazione di ciò poteva essere impunemente ucciso da chiunque; e sorte uguale subivano i *boves* che l'aratore aveva usato per compiere materialmente l'operazione.

Verrio Flacco attribuisce l'introduzione di detta norma a Numa Pompilio⁶⁰:

⁵⁸ Giovenale nel passo descrive anche l'usanza di destinare al dio *Terminus* o ai *termini* stessi delle offerte rustiche come segno di culto e venerazione. Nello specifico, il poeta raffigura l'offerta di una sorta di polenta, insieme ad un'ampia focaccia: sul punto si vedano ampiamente G. PICCALUGA, *'Terminus'. I segni di confine nella religione romana*, Roma, 1974, 18 e 129, e G. DE SANCTIS, *La logica del confine*, cit., 38.

⁵⁹ Già alla fine del I secolo a.C. Orazio in *Carm.* 23 ss., attraverso un diretto riferimento allo spostamento arbitrario dei confini, aveva descritto questo modo improprio di arricchirsi: *quid quod usque proximus/ revellis agri terminos et ultra/ limites clientium/ salis avarus? pellitur paternos/ in sinu ferens deos/ et uxor et vir sordidosque natos*. Del passo si è occupato in particolare A. VALVO, *Due variazioni oraziane sulla 'fides'*, in *Doctus Horatius'. Atti del Convegno di Studi per Virginio Cremona (Brescia, 9-10 febbraio 1995)*, a cura di P.V. Cova, Milano, 1996, 65 ss. Merita pure di essere segnalato Plin. *Nat.* 2.175: *Et, ut publicos gentium furores transeam, haec, in qua conterminos pellimus furtoque vicini caespitem nostro solo adfodimus ...*

⁶⁰ S. TONDO, *'Leges regiae e 'paricidas'*, Firenze, 1973, 135, nt. 122, ricostruisce così la legge di Numa: *Si qui terminum exarassit, sacro sesto sicut boves*. Da segnalare, per la cronologia delle prescrizioni regie, R. LAURENDI, *'Leges regiae'. «Ioni sacer esto» nelle 'leges Numae': nuova esegesi di Festo s.v. 'Aliuta'*, in *Revisione ed integrazione dei 'Fontes Iuris Romani Anteiustinianii' (FIRA). Studi preparatori*, I, *Leges*, a cura di G. Purpura, Torino, 2012, 13 ss., e part. 18 s.

Paul. Fest. *verb. sign.* s.v. *Termino* (Lindsay, 505): *Termino sacra faciebant, quod in eius tutela fines agrorum esse putabant. Denique Numa Pompilius statuit, eum, qui terminum exarasset, et ipsum et boves sacros esse*⁶¹.

Con l'andar del tempo si era però attenuata, sia pur relativamente, una così forte severità. Nel principato, perse le arcaiche implicazioni religiose, lo spostamento o la rimozione

⁶¹ La notizia è confermata – arricchita, peraltro, di più dettagliati riferimenti – da Dionigi di Alicarnasso in un luogo assai celebre delle *Antiquitates Romanae*, precisamente in 2.74.3: ... εἰ δὲ τις ἀφρατίσειεν ἢ μεταθεῖη τοὺς ὄρους, ἱερὸν ἐνομοθέτησεν εἶναι τοῦ θεοῦ τὸν τοῦτων τι διαπραξάμενον, ἵνα τῷ βουλομένῳ κτείνειν αὐτὸν ὡς ἰερόσυλον ἦτε ἀσφάλεια καὶ τὸ καθαροῦ μιάσματος εἶναι προσῆ
(«Se qualcuno faceva sparire o spostava le pietre [di confine tra fondi] stabili per legge [il re Numa] che venisse considerato sacro a quel Dio [sc. a Zeus *Horios* ovvero *Jupiter Terminalis*], cosicché se uno volesse ucciderlo come sacrilego vi fossero l'impunità e la possibilità di conservare uno stato di purezza nonostante il delitto»: trad. it. di F. CANTARELLI, *Dionisio di Alicarnasso. Storia di Roma arcaica*, Milano, 1984, 208). Sui passi si vedano ampiamente R. FIORI, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli, 1996, 204 ss., L. GAROFALO, *Sulla condizione di 'homo sacer' in età arcaica*, in *SDHI*, 56, 1990, 223 ss., ora in *Studi sulla sacertà*, Padova, 2005, 19 s. e 27, ID., *'Homo sacer' e 'arcana imperii'*, in *Studi*, cit., 107 e nt. 125, e 117 e nt. 167, ID., *Il diritto e il sacro in Elemire Zolla*, in *Noctes iurisprudentiae. Scritti in onore di J. Zablocki*, Bialystok, 2015, 85 ss., ora in *Echi del diritto romano nell'arte e nel pensiero*, Pisa, 2018, 136, F. ZUCCOTTI, *In tema di sacertà*, in *Labeo*, 45, 1998, 422 s., e M. VINCI, *Fines regere. Il regolamento dei confini dall'età arcaica a Giustiniano*, Milano, 2004, 185 s.

delle pietre si configurava come *crimen de termino moto*, e ne rappresentava ormai la maniera ordinaria di repressione⁶².

L'importante cambiamento era da ascrivere ad Adriano, che tra l'altro aveva differenziato la pena in ragione dello *status* del colpevole⁶³; e non è escluso che Giovenale avesse avuto davanti agli occhi – così da esserne ispirato – il rescritto imperiale, di grande attualità all'epoca in cui aveva composto le satire.

Del rescritto abbiamo notizia attraverso Call. 3 *de cognit.* D. 47.21.2⁶⁴:

⁶² Di questo *crimen* si è occupato specificatamente P. VAN WARMELO, 'Crimen termini moti', in *Études offerts à Jean Macqueron*, Aix-en-Provence, 1970, 671 ss.

⁶³ Sulla trasformazione della fattispecie da arcaico «Kapitalverbrechen», ad *actio popularis* a *crimen de termino moto* è ancora fondamentale R. TAUBENSCHLAG, voce 'Terminus motus', in *RE*, 5, A/1, Stuttgart, 1934, 784 s. Si veda pure G. MACCORMACK, 'Terminus motus', in *RIDA*, 26, 1979, 239 ss. Nega invece un'origine civilistica del *crimen* B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano, 1998, 267 s., sulla scia di quanto già implicitamente sostenuto da G. PUGLIESE, *Diritto penale pubblico durante il Principato*, in *ANRW*, 14/2, Berlin-New York, 1982, 722 ss., ora in *Scritti giuridici scelti*, II, Napoli, 1985, 653 ss.

⁶⁴ Lo stesso rescritto è riportato in Coll. 13.3.2: *Verba rescripti ita se habent: 'pessimum factum eorum, qui terminos finium causa positos abstulerunt, dubitari non potest. Poenae tamen modus ex condicione personae et mente facientis magis statui potest: nam si splendidiore sunt personae, quae convincuntur, non dubito quin occupandorum aliorum finium causa id admiserint, et possunt in tempus, ut cuiusque patiaturs aetas, relegari id est si invenior in longius, si senior recisius: si vero alii negotium gesserunt et ministerio functi sunt, castigari et sic in biennium aut triennium ad opus publicum dari. Quod si per ignorantiam aut fortuito lapides usus causa furati sunt, sufficit eos verberibus coerceri'*. È questo un passo che suscita particolare interesse in quanto, come messo in rilievo da M. VARVARO, *Note sugli archivi imperiali nell'età del Principato*, in *AUPA*, 51, 2006, 9, consente di

Divus Hadrianus in haec verba rescripsit: 'Quin pessimum factum sit eorum, qui terminos finium causa positos propulerunt, dubitari non potest. De poena tamen modus ex condicione personae et mente facientis magis statui potest: nam si splendidiore personae sunt, quae convincuntur, non dubie occupandorum alienorum finium causa id admiserunt, et possunt in tempus, ut cuiusque patiatur aetas, relegari, id est si iuvenior, in longius, si senior recisius. Si vero alii negotium gesserunt et ministerio functi sunt, castigari et ad opus biennio dari. Quod si per ignorantiam aut fortuito lapides furati sunt, sufficet eos verberibus decidere'.

Orbene, la particolarità del *crimen de termino moto* era data dalla sua stretta relazione con l'*actio finium regundorum*, che in età imperiale – e assai probabilmente nella prassi della *cognitio extra ordinem*⁶⁵ – il giudice criminale poteva anche conoscere direttamente.

ricostruire con precisione la data effettiva di emissione, citata testualmente nel paragrafo precedente a quello qui riportato. Per un confronto tra le due versioni del rescritto, con l'individuazione dei possibili interventi, si veda specificatamente, dopo F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen, 1960, rist. 1975, 405, l'ampia disamina della problematica compiuta da M. VINCI, *Fines regere*, cit., 99 s., cui si rinvia anche per maggiori indicazioni bibliografiche. Si veda infine F. LUCREZI, *Il furto di terra e di animali in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio'*, VII, Torino, 2015, 3 ss.

⁶⁵ Si veda in particolare F. DE MARINI AVONZO, *Coesistenza e connessione*, cit., 192, la quale evidenzia come fino al momento in cui i giudizi si svolgevano nelle forme dell'*ordo iudiciorum* non era possibile che lo stesso giudice decidesse contemporaneamente due questioni, l'una in materia civile e l'altra in materia criminale.

È quanto sembra potersi evincere da Paul. 23 *ad ed.* D. 10.1.4.4⁶⁶:

Si dicantur termini deiecti vel exarati, index, qui de crimine cognoscit, etiam de finibus cognoscere potest.

Senza indugiare oltre su detta problematica, che per gli obiettivi che mi sono proposta non è necessario trattare qui approfonditamente⁶⁷, mi limito a mettere a fuoco la coesistenza, se non proprio la complementarità, tra il *crimen de termino moto* e l'*actio finium regundorum*⁶⁸, rispondendo ognuna di dette azioni a differenti specifiche esigenze: e questo era il motivo per il quale il proprietario del fondo che si era visto spostare i segni di confine poteva avere interesse a servirsi di entrambi gli strumenti processuali.

In un quadro siffatto, è verosimile ipotizzare che nella satira oggetto della nostra attenzione Giovenale – giocando con estrema abilità tra poesia e problematiche giuridiche – stesse facendo riferimento proprio a quest'ultima azione. Come già rilevato da Behrends nella sua approfondita ricostruzione sulla *Geschworenenverfassung*, deporrebbe in tal

⁶⁶ Per meglio comprendere l'affermazione non ci si può esimere da un rilievo: dal punto di vista palinogenetico l'intero libro 23 del commentario all'editto di Paolo era dedicato all'*actio finium regundorum*. In tal senso O. LENEL, *Palinogenesia iuris civilis*, I, Leipzig, 1889, rist. anast. con pref. di M. Talamanca, Roma, 2000, 1013-1014.

⁶⁷ Per un'analisi più approfondita rinvio a M. VINCI, '*Fines regere*', cit., 103 ss.

⁶⁸ Non si hanno elementi precisi per stabilire il momento esatto in cui l'azione – che già trovava la sua operatività nella procedura per *legis actiones* – fosse stata introdotta nell'ambito del processo formulare.

senso il richiamo all'annualità del *tempus agendi* che si rinviene nel verso 42⁶⁹: era infatti questo il tempo che il cittadino, a differenza del soldato, era costretto ad osservare in una causa civile, dovendo rispettare il tempo della permanenza in carica del magistrato al fine di evitarne l'estinzione immediata. Ma sul punto specifico occorre ritornare tra qualche momento.

È prima opportuno menzionare, seppur assai brevemente, il secondo tipo di causa descritto da Giovenale nei versi 40-41. L'episodio narrato, sul quale la causa si fondava, era quello di un tale che aveva ricevuto una somma di denaro a mutuo, e che si rifiutava di restituirla, affermando a proprio vantaggio l'inutilità (o forse, per meglio dire, l'invalidità) del documento ligneo attestante il proprio debito (*vana supervacui dicens chirographa ligni*)⁷⁰.

Non ci si può esimere dal rilevare anche in questo caso l'assoluta dimestichezza del poeta con gli istituti giuridici e le loro terminologie. *Chirographum* è un vocabolo tecnico, qui usato con proprietà di linguaggio e competenza, la cui derivazione ellenistica è evidente anche per il nome: com'è noto, esso indica un documento negoziale privato, scritto

⁶⁹ O. BEHREND, *Die römische Geschworenenverfassung*, cit., 34; il rigore filologico dell'ipotesi dello studioso tedesco viene riconosciuto da F. DE MARINI AVONZO nella sua recensione pubblicata in *Iura*, 21, 1970, 295. Inoltre, sul punto vi è il consenso di A. STRAMAGLIA, *Giovenale*, cit., 309.

⁷⁰ Il verso, il 41 della nostra satira, è quasi identico a 13,137: *vana supervacui dicunt chirographa ligni*. Come messo in rilievo da A. STRAMAGLIA, *Giovenale*, cit., 310 ss., una simile ripetizione non è un *unicum* nel testo di Giovenale; ma nel caso di specie viene agevolata dal tecnicismo giuridico adoperato. In tal senso già si era espresso P. ERCOLE, *La satira XIV di Giovenale*, in *Athenaeum*, 8, 1930, 346 ss., poi in *Studi giovenaliani*, Lanciano, 1935, 270, nt. 2.

dalla parte contro la quale può far prova, solitamente utilizzato proprio nei contratti di mutuo⁷¹.

Ciò detto – come già affermato da Behrends anche per quest'altra situazione descritta nel passo⁷² – trovando spunto

⁷¹ Sul chirografo è ragguardevole la disamina di M. AMELOTTI, L. MIGLIARDI ZINGALE, 'Συγγράφη', χειρόγραφον - 'testatio', 'chirographum'. Osservazioni in tema di tipologie documentali, in *Symposion 1988. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln-Wien, 1990, 297 ss., ora in *Scritti giuridici*, Torino, 1996, 129 ss.

⁷² O. BEHREND, *Die römische Geschworenengerichtsverfassung*, cit., 34 s. Diversamente I. FARGNOLI, 'Mille taedia', 'mille morae'. Zur Dauer der Prozesses in Juvenals Satire, in *'Liber amicorum' Christoph Krampe zum 70. Geburtstag*, a cura di M. Armgardt, F. Klinck, I. Reichard, Berlin, 2013, 106, per la quale Giovenale non stava descrivendo un processo civile, ma un Quästionenprozess, ancora in uso al suo tempo. L'ipotesi è indiscutibilmente attraente, e non vi sono dubbi sul fatto, che la studiosa richiama all'attenzione, che un non giurista potesse trovare più interessanti i giudizi criminali rispetto a quelli civili: ma Giovenale, nel descrivere con la sua indignazione le aberrazioni del suo tempo, in più di una occasione aveva dimostrato di conoscere perfettamente questioni attinenti al diritto privato (si pensi alla narrazione, carica di pessimismo, del disgregamento di quegli istituti che potevano essere considerati a base della vita di Roma, quali la clientela, il patronato, o il matrimonio). La Fagnoli trae il proprio convincimento sia dalla diversa interpretazione delle situazioni-tipo descritte nei vari passaggi della satira, sia da una serie di elementi più generali. Primo tra questi il fatto che a suo parere l'inizio della sedicesima satira trattava il diritto criminale, descrivendo il caso della lesione subita a seguito dei soprusi compiuti da un soldato, che renderebbe coerente la continuazione del discorso sullo stesso piano: ma non ritengo che le situazioni richiamate nelle diverse parti in cui la satira si snoda (il riferimento, non viene da dubitarlo, è limitato a quelle nelle quali si descrivono i privilegi processuali), ben differenziate l'una dall'altra, siano da mettere necessariamente in stretta correlazione tra loro. Nella prima della quale ci siamo occupati viene infatti descritto un

il racconto di Giovenale dalla stipulazione di un contratto di mutuo avente ad oggetto una somma determinata di denaro⁷³, l'allusione dovrebbe essere assai verosimilmente all'azione che da quel determinato contratto nasceva, cioè all'*actio certae creditae pecuniae*: pure questa quindi, come quella descritta nei versi precedenti, un'azione civile, da esperire contro il debitore inadempiente.

processo che si svolgeva nell'accampamento, mentre nella seconda vengono tratteggiate due diverse tipologie di cause che potevano essere intentate davanti ad tribunale civile, la cui lentezza il poeta voleva mettere in evidenza nella contrapposizione satirica. La studiosa, inoltre, rintraccia un altro elemento a sostegno della propria ipotesi nel fatto che Giovenale aveva davanti a sé l'immagine del massiccio accalcamento delle parti all'inizio dell'anno, secondo lei più agevolmente riconducibile ai processi penali, notoriamente più lunghi e complicati di quelli civili: ma la riferibilità dell'immagine al processo civile è altrettanto – se non forse addirittura più – giustificabile, in considerazione della brevità dei tempi dei quali le parti potevano disporre per giungere all'emanazione della sentenza, in particolare nel caso di *iudicia* legati all'*imperium* del magistrato. Infine, a suo parere rileverebbe pure il confronto con il brano di Servio, sul quale ci si soffermerà a breve. Tutto ciò detto, a prescindere da ogni possibile diversa interpretazione delle fattispecie all'attenzione di Giovenale, la conclusione alla quale perviene la Fagnoli (109) è più che condivisibile, rispecchiando assai verosimilmente lo scopo ultimo al quale il poeta mirava: «Die beste Alternative, um von einem schlankeren und weniger beängstigenden Verfahren profitieren zu können, war Soldat zu werden!».

⁷³ Più in generale sull'argomento si veda V. GIUFFRÉ, *La 'datio mutui': prospettive romane e moderne*, Napoli, 1989.

4. *Le cause tra civili: il riferimento all'annualità.*

Dopo la menzione dei due esempi di cause sopra richiamati, nei versi 42-43 Giovenale – proprio per evidenziare con maggiore efficacia la contrapposizione – continua il suo discorso satirico con un secco riferimento all'attesa dell'anno che dava inizio ai processi di tutto il popolo (*expectandus erit qui lites inchoat annus totius populi*), cioè quelli in cui i litiganti erano civili.

Una parte della dottrina – invero, non essendo la questione affatto nuova, una dottrina abbastanza risalente, ma comunque particolarmente autorevole – ha inteso, sia pur *per incidens*, detto riferimento come allusivo al tempo di durata in carica del magistrato, che era l'elemento caratterizzante della categoria dei *iudicia imperio continentia*⁷⁴; difatti, trovando detti *iudicia* (*iudicia*, com'è noto, speculari a quelli legittimi) fondamento nell'*imperium* del magistrato che li aveva emanati, qualsiasi variazione dello stesso durante lo svolgimento influiva in maniera drastica sulla loro sorte, così da

⁷⁴ In tal senso F.L. VON KELLER, *Über Litis Contestation und Urtheil nach classischem Römischem Recht*, Zürich, 1827, 136 s., TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, I, Leipzig 1887, rist. 1952, 618, nt. 3, F. EISELE, 'Exceptio rei indicatae vel in iudicium deductae', in ZSS, 21, 1900, 37, B. KUPISCH, *Juvenal, sat. 13,1-4 – Ein Korrupter Prätor? Eine Überprüfung mit Ausblicken auf die römische Gerichtsverfassung*, in *Festschrift für M. Kaser zum 70. Geburtstag*, München, 1976, 498. Diversamente O.E. HARTMANN-A. UBBELOHDE, *Der 'ordo iudiciorum' und die 'iudicia extraordinaria' der Römer*, I, *Über die römische Gerichtsverfassung*, Göttingen, 1886, 35, e F. BONIFACIO, *L'estinzione del giudizio per 'mors litis'*, in AG, 142, 1952, 34 ss., per i quali la folla sarebbe invece da interpretare come la conseguenza di una lunga vacanza giudiziaria dettata dal *rerum actus*.

determinarne l'inesorabile estinzione alla scadenza dell'anno di carica di questi (cd. *mors litis*⁷⁵), anche senza giungere alla loro naturale conclusione⁷⁶.

Nel complesso, in tale breve lasso di tempo avrebbe dovuto esaurirsi sia la fase *in iure* sia la fase *in iudicio*, traendo il giudice privato il suo *imperium* da quello del *praetor*: con la conseguenza che nello stesso momento in cui si estingueva il potere di comandare del magistrato veniva meno pure la *potestas iudicandi* del giudice privato⁷⁷.

Com'è evidente, fondamentale per tali *iudicia* era il momento in cui il processo aveva inizio: più tale momento coincideva con l'inizio dell'anno di carica del magistrato giudicante, minore per l'attore era il rischio che il giudizio si estinguesse prima dell'emanazione della sentenza.

⁷⁵ Sull'argomento si vedano almeno R. MARTINI, *La legislazione giudiziaria di Augusto e la durata dei processi*, in *Sem. Compl.*, 1, 1989, 93 ss., L. SOLIDORO MARUOTTI, *La perdita dell'azione civile per decorso del tempo nel diritto romano. Profili generali*, in *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, Torino, 2011, part. 80 s. (pubblicazione apparsa, con qualche difformità, in *TSDP*, 3, 2010, sez. 'Contributi'), e A. METRO, *Brevi note sulla 'mors litis' per inattività*, in *Fundamina*, 20/2, 2014.

⁷⁶ Gai 4.105: ... *Ideo autem imperio contineri iudicia dicuntur, quia tamdiu valent, quamdiu is qui ea praecepit imperium habebit.*

⁷⁷ A partire da questo momento si risolvevano infatti gli effetti del *iussum iudicandi*: in tal senso J.G. WOLF, *Die 'litis contestatio' im römischen Zivilprozess*, Karlsruhe, 1968, 32, e I. FARGNOLI, *Il magistrato in prima linea. I 'iudicia imperio continentia'*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, III, a cura di L. Garofalo, Padova, 2015, 157 s. Sui rapporti tra *iurisdictio* e *imperium*, e più in particolare sull'organizzazione dei *iudicia imperio continentia*, si veda G. NICOSIA, *Il processo privato romano*, III, *Nascita ed evoluzione della 'iurisdictio'*, I, *Corso di diritto romano*, Catania, 2012, 137 ss.

Logico era dunque, per quello che si è fin qui detto, l'affollamento delle preture all'inizio dell'anno di carica del magistrato, concentrandosi inevitabilmente tutte le attività delle parti nel primo periodo, così che i litiganti avrebbero potuto meglio approfittare del limitato tempo a disposizione⁷⁸. Ed è proprio questo affollamento che Giovenale descrive sarcasticamente nella sedicesima satira, evidenziando la condizione nella quale si trovavano i civili (*totius populi*) rispetto ai militari, che invece – da privilegiati quali erano – godevano di un percorso preferenziale, assai più spedito.

La stessa situazione viene descritta nel commento di Servio all'opera virgiliana, composto con ogni probabilità tra la fine del quarto e l'inizio del quinto secolo d.C.

Servio, annotando Verg. *Aeneis* 2.102⁷⁹, per spiegare l'espressione *uno ordine* che ivi si rinviene⁸⁰, utilizza quasi alla lettera il passo di Giovenale.

⁷⁸ Sulle possibili motivazioni dell'affollamento nelle preture all'inizio dell'anno si veda F. BERTOLDI, *La 'lex Iulia iudiciorum privatorum'*, Torino, 2003, 64, con bibliografia alla quale si rinvia.

⁷⁹ Servius *ad Vergil. Aen.* 2.102: l'edizione di riferimento è quella E. DIEHL (cur.), *Vergil Aeneis II mit dem Commentar des Servius*, Berlin, 1967 (Bonn, 1911¹), corredata di commento.

⁸⁰ Della relazione del passo di Servio con quello di Virgilio (*Aen.* 2.102: *Quidve moror? Si omnes uno ordine habetis Achivos / idque audire sat est, iam dudum sumite poenas*) si è occupata più di recente I. FARGNOLI, 'Mille taedia', cit., 101, giungendo alla conclusione che in generale tra i due elementi messi in correlazione da Servio manca qualsiasi punto di incontro. Si vedano anche O. BEHREND, *Die römische Geschworenengerichtsverfassung*, cit., 37 ss., e B. KUPISCH, *Juvenal, Sat. 13,1-4*, cit., 489 ss.

Leggiamo il passo del grammatico:

Uno ordine] uno reatu. Et est de antiqua tractum scientia, quia in ordinem dicebantur causae propter multitudinem vel tumultum festinantium, cum erat annus litium. Iuvenalis (Sat. 16.42): Expectandus erit, qui lites inchoet annus.

Mettendo – per quello che qui interessa – i due passi a confronto, subito si rileva che Servio utilizza l'espressione *annus litium*⁸¹, mentre Giovenale quella *qui lites inchoet annus*: il senso, tuttavia, sia dell'una sia dell'altra sembrerebbe essere lo stesso. Anche Servio, con un richiamo preliminare all'*antiqua scientia*, fa riferimento al disordine di coloro i quali si affrettavano a discutere le innumerevoli cause frettolosamente instaurate davanti al pretore, quando giungeva il momento in cui iniziava a decorrere l'anno (magistratuale) per le liti.

In sostanza, all'inizio dell'anno di carica del magistrato tutti i civili si affrettavano a istituire i nuovi processi, sovraccaricando per questo l'attività delle preture; spostandosi più in avanti nel tempo, invece, per non rischiare l'estinzione, gli stessi si limitavano solo a concludere quelli già iniziati.

⁸¹ Potrebbe essere opportuno segnalare il fatto che alla voce *Annus litium* della *RE* (I/2, Stuttgart, 1894, 2322), la spiegazione dell'espressione viene rinviata in modo asettico al paragrafo 4 della voce *Actus* (I/1, Stuttgart, 1893, 332), dedicato specificatamente all'*Actus rerum* (a firma di M. Wlassak), ed in quella sede vengono riportati insieme, in maniera indistinta, i passi di Giovenale e di Servio (I, 332).

Prima di passare all'esame dello sviluppo successivo della satira merita una, seppur fugace, segnalazione la precisione tecnica dell'espressione *lis inchoata*⁸², utilizzata da Giovenale con estrema competenza a fini parodistici: si tratta infatti di un'espressione che normalmente viene usata in ambito giuridico con riferimento all'avvio della lite (una lite, è appena il caso di precisare, correttamente impostata)⁸³, e che

⁸² Per lo scambio grafico tra le due vocali *e/a* con riferimento all'*inchoet* utilizzato da Servio e all'*inchoat* del testo originale si veda E. COURTNEY, *A Commentary*, cit., 619.

⁸³ L'espressione *litem inchoare*, spesso in correlazione con l'equivalente *lis coepta*, è abbastanza frequente nella compilazione giustiniana. La si ritrova, infatti, in diversi passi del Digesto e del Codice: in particolare in Ulp. 12 *ad ed.* D. 4.6.12, in Pap. 2 *resp.* D. 5.1.44 pr., in Ulp. 14 *ad ed.* D. 5.3.5 pr., in Pap. 2 *resp.* D. 10.1.11, in Marc. *lib. sing. ad form. hypot.* D. 20.1.16.4, in Paul. 3 *resp.* D. 22.1.18 pr., in Pap. 5 *resp.* D. 26.7.39.12, in Paul. 1 *sent.* D. 42.1.54.1, in Ulp. 5 *de cens.* D. 44.7.26, in Scaev. 5 *resp.* D. 46.8.5, in C. 5.54.1 (Sever. e Anton. 197), in C. 7.21.1 (Sever. e Anton. senza anno), in C. 2.21.6 (Diocl. e Max. 294), in C. 5.34.12 (Gratian. Valentinian. e Theodos. 381), in C. 2.55.5.3 (Iust. 530), in C. 2.58.2 pr. e 9 (Iust. 531), in C. 3.1.16 (Iust. 531), in C. 3.10.3 (Iust. 532), in C. 7.43.11 (Diocl. e Max. senza anno), e in C. 7.63.5.4 (Iust. 529). Ma usuale è anche l'espressione *actionem inchoare*, secondo quanto risulta da Paul. 3 *resp.* D. 5.2.21 pr., da Pomp. 38 *ad Quint. Muc.* D. 47.2.77 (76).1, e da Pomp. 16 *ad Sab.* D. 50.17.27, come pure l'espressione *iudicium inchoare*, che si rinviene in Ven. 6 *interd.* D. 42.8.25.4, e in Ulp. 69 *ad ed.* D. 43.16.1.21. Dell'espressione in discorso si è occupato P. COLLINET, *La procédure par libelle. Etudes historiques sur le droit de Justinien*, IV, Paris, 1932, 225. Inoltre su di essa ha soffermato in seguito la sua attenzione, in maniera forse (come d'abitudine) fin troppo critica, S. SOLAZZI, *Litem (actionem, iudicium) inchoare*, in *Atti Acc. Sc. mor. pol. Napoli*, 63, 1950-51, 153 ss., ora in *Scritti di diritto romano*, V, cit., 313 ss. Mi permetto, infine, di rinviare ad

bene scolpisce, a partire da quel momento, l'immagine della pendenza della stessa fino al momento della pronuncia della sentenza.

In uno scenario siffatto, nei versi dal 43 al 47 il poeta continua il suo fare satirico descrivendo con sagace ironia le disarmanti lungaggini che caratterizzavano i processi nei quali erano coinvolti i soli civili, ben note a chi frequentava abitualmente i tribunali⁸⁴:

*Sed tum quoque mille ferenda
taedia, mille morae; totiens subsellia tantum
sterntuntur, iam facundo ponente lacernas
Caedicio et Fusco iam micturiente parati
digredimur, lentaque fori pugnamus harena.*

Anche quando la causa era stata finalmente avviata – scrive Giovenale con un'enfasi retorica degna delle prime

Assenza, appello e giudicato, in *'Res indicata'*, II, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2015, 22 ss. ora in *TSDP*, 8, 2015, sez. 'Contributi'.

⁸⁴ C'è una situazione della vita reale descritta nel 105 d.C. da Plinio in *Epist.*, 5.9.2 che – seppur inquadrata nella diversa prospettiva dell'avvocato, che non essendo preparato a sufficienza esprime il suo sollievo per il rinvio della causa – sotto molti profili sembra corrispondere alla parodistica rappresentazione di Giavoleno: *Sedebant iudices, decemviri venerant, obversabantur advocati, silentium longum; tandem a praetore nuntius. Dimittuntur centumviri, eximitur dies me gaudente, qui numquam ita paratus sum, ut non mora laeter.* Sul passo si veda specificatamente G. GULINA, *Il pretore 'qui centumviralibus praesidet' in Plin., 'epist.' 5.9.1-5*, in *Studi in onore di A. Metro*, a cura di C. Russo Ruggeri, III, Milano, 2010, 233 ss.

satire – i civili, prima di ottenere la sentenza erano costretto a sopportare mille noie, mille rinvii⁸⁵.

Molte volte l'unica cosa che si riusciva a fare era quella di preparare i sedili per i giudici; difatti – e qui i toni dell'esposizione si fanno sempre più sferzanti e il cinismo diventa ancora più tagliente – proprio mentre il facondo Cedicio aveva deposto il suo mantello e a Fusco stava venendo da urinare, con grande delusione dei litiganti era ormai giunto il momento di andar via⁸⁶, essendo stata aggiornata ad altra data la trattazione della causa. Ed era così che si combatteva nel foro, con esasperante lentezza.

Chiudono l'argomento i versi 48-50, nei quali il poeta evidenzia, in contrapposizione, la speditezza dei processi intentati dai militari contro i civili, davanti ad un tribunale ordinario:

*Ast illis quos arma tegunt et balteus ambit
quod placitum est ipsis praestatur tempus agendi,*

⁸⁵ A. STRAMAGLIA, *Giovenale*, cit., 312, considera l'anafora *mille ... mille* uno strumento utile per sottolineare l'esasperante lentezza dei processi tra i civili.

⁸⁶ Nel racconto Cedicio e Facondo sembrerebbero essere due oratori pronti a fronteggiarsi in una causa: i comportamenti descritti, difatti, spingono a dedurre che tutto era pronto per la sua trattazione. Cedicio aveva tolto il mantello ed era rimasto in toga – giunto il momento di discutere la causa l'oratore avrebbe infatti dovuto deporre il mantello e rimanere *togatus*, stando a quanto si legge in Svet. *hist. Aug.* 40,5: *Negotium aedilibus dedit, ne quem posta paterentur in foro circave nisi positus lacernis togatum consistere* – e nello stesso momento Facondo, per la tensione che aleggiava in aula in vista dell'incombente inizio della causa, era stato preso dallo stimolo di urinare.

nec res atterritur longo sufflamine litis.

Coloro i quali erano ricoperti dalle armi e cinti dal balteo⁸⁷ godevano di una tempistica particolarmente spedita nello svolgimento dei processi: in particolare, per la trattazione della causa era loro concesso il giorno che fosse risultato più comodo (dunque il giorno che, a quanto sembrerebbe potersi dedurre, essi stessi avevano deciso⁸⁸), e non erano costretti a sperperare tutti i propri beni a causa delle lunghe frenate del processo.

In siffatta rappresentazione, il patrimonio del civile, il cui processo si protraeva molto a lungo, veniva considerato come una ruota di un carro che poco alla volta si consumava a causa del continuo attrito del freno.

5. *Sintesi finale.*

Nel complesso, la sedicesima satira di Giovenale sembrerebbe rappresentare un feroce attacco contro i numerosi ed ingiustificati privilegi che Adriano con le sue riforme aveva concesso ai militari, ed in particolare al corpo

⁸⁷ Il balteo era la cintura di cuoio per appendere la spada, che i militari portavano a tracolla, dalla spalla destra al fianco sinistro.

⁸⁸ È verosimile che la scelta del giorno esatto da parte del militare possa essere un'iperbole: in tal senso si veda A. STRAMAGLIA, *Giovenale*, cit., 313.

scelto dei pretoriani, verosimilmente con l'obiettivo di consolidare l'autorità imperiale⁸⁹.

Per quel che qui interessa, considerevoli erano i privilegi dei quali i militari godevano in ambito processuale, sia nei casi – per la verità non assai frequenti – in cui il civile si azzardava a citare in giudizio il militare (avendo subito da costui un'offesa, come nell'esempio riportato nella satira una brutale aggressione fisica), nei quali secondo un'usanza mantenuta dai tempi di Camillo il processo si teneva nell'accampamento, davanti all'intera corte militare (peraltro tutta ostile al civile), non potendo il soldato affrontare processi che si svolgevano fuori dal vallo e dalle insegne, sia in quelli in cui era il militare a citare in giudizio il civile.

In entrambi i casi il principio, già affermato in linea generale in epoca classica⁹⁰, e poi espressamente ribadito in alcuni rescritti di Diocleziano⁹¹, era quello in base al quale se

⁸⁹ La testimonianza di Giovenale costituisce senza dubbio una delle più precoci (ed efficaci) denunce contro i privilegi dei militari: ma si deve anche tenere in buona considerazione un passo di Apuleio, *Met.* 9, 39-42, dove vengono raccontati i soprusi compiuti in Grecia dai soldati romani nei confronti di un povero ortolano.

⁹⁰ Particolare interesse suscitano al riguardo Ulp. 34 *ad ed.* D. 5.1.65, Ulp. 5 *opin.* D. 5.2.29.4, e Gai. 1 *ad ed. prov.* D. 50.1.29.

⁹¹ I rescritti, emanati entrambi nel 293, sono conservati rispettivamente in C. 3.13.2 (*Iuris ordinem converti postulas, ut non actor rei forum, sed reus actoris sequatur...*), e in C. 3.22.3 (*... actor rei forum sequi debeat...*). Inoltre, due interessanti residui di legislazione diocleziana vengono riferiti da *Vat. Fragm.* 325, del 293 o del 294, e da *Vat. Fragm.* 326, forse del 294, sui quali si veda nel dettaglio A.M. GIOMARO, 'Unde quidam putant' (Gai. 3.91): non solo critica alla bipartizione, non solo traccia dell'evoluzione concettuale di 'contractus', in *Studi in onore di R. Martini*, II, cit., 306 ss. Il principio *actor rei forum sequi debet* rimane ben saldo anche nella legislazione tardo-antica, in

per l'attore e per il convenuto non fosse stata competente la stessa autorità – nel caso di specie il contrasto prospettato era quello tra il foro ordinario e quello privilegiato dei militari⁹² –

considerazione del fatto che in quel periodo vi era una larga diffusione di fori speciali, così da verificarsi frequenti conflitti di giurisdizione, sui quali l'imperatore spesso era costretto ad intervenire. Fondamentale a tal proposito è una costituzione della cancelleria occidentale del 364, riportata in CTh. 2.1.4: *Actor rei forum sequatur, ita ut, si senatores aliquid a provincialibus poscunt, eo, qui provinciam reget, cognitore confligant...* Inoltre, il principio suddetto viene confermato in una costituzione della cancelleria orientale del 385, contenuta in C. 3.19.3: Impp. Gratianus Valentinianus e Theodosius AAA. *Actor rei forum, sive in re sive in personam sit actio, sequitur. Sed et in locis, in quibus res propter quas contenditur constitutae sunt, iubemus in rem actionem adversus possidentem moveri.*

⁹² Il principio, già operante (come si è sopra detto) in linea generale, era stato poi specificatamente formalizzato – forse a causa della netta divisione che si era verificata nelle province tra governo civile e comando militare, che aveva fatto avanzare ai comandanti delle truppe la pretesa di essere gli unici giudici dei loro sottoposti, sconfinando in considerazione di ciò sempre di più nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, così come affermato in maniera convincente da F. GORIA, *La giustizia nell'impero romano d'oriente: organizzazione giudiziaria*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli V-VIII)*, I, Spoleto, 1995, cit., 259 ss., ora in *Diritto romano d'Oriente*, cit., 267 – in una tarda costituzione di Onorio e Teodosio emanata a Costantinopoli nel 413, riportata in C. 3.13.6: *Magisteriae potestati inter militares viros vel privato actore in rerum militarem etiam civilium quaestionum audiendi concedimus facultatem ...* In modo esplicito veniva ormai attribuita ai *magistri militum* la competenza a giudicare (anche) le cause civili in cui fosse convenuto un militare. Per quanto riguarda invece le cause criminali, il potere di giudicare dei comandanti-giudici militari nel caso in cui l'imputato fosse un militare veniva riconosciuto da una costituzione di Costanzo II del 355, riportata in CTh. 2.1.2 (... *Si militaris aliquid admisisse firmatur, is cognoscat, cui militaris rei cura mandata est*), e poi riconfermato dalla costituzione sopra riportata. Alla determinazione della

il foro da utilizzare non sarebbe stato quello dell'attore ma quello del convenuto⁹³, al fine di garantire a quest'ultimo la maggiore tutela possibile nell'esercizio della propria difesa⁹⁴.

Ad ogni modo, la celerità caratterizzava i processi nei quali erano coinvolti, in qualsiasi veste, i militari: e questo a differenza dei normali processi che si svolgevano tra i civili, costretti invece ad accalcarsi nei tribunali per approfittare al meglio del breve spazio di tempo che avevano a disposizione per ottenere giustizia.

A tal proposito, è possibile qui scorgere un implicito, ma non per questo meno significativo, riferimento alla normale durata dei *iudicia imperio continentia*; quest'ultima, infatti, era

competenza in caso di controversie nelle quali tra le parti in causa vi era un militare ha dedicato particolare attenzione J.R. ROBLES REYES, *La competencia jurisdiccional y judicial en Roma*, Murcia, 2003, 107 ss., sottolineando come la nuova normativa imperiale fosse protesa ad eliminare le situazioni di dubbio.

⁹³ In tal senso T. KIPP, voce 'Forum', in *RE*, VII, Stuttgart, 1910, 57, L. WENGER, *Istituzioni di procedura civile romana*, nella traduzione dell'edizione tedesca (dal titolo *Institutionen des römischen Zivilprozessrecht*, München, 1925) compiuta da R. ORESTANO, interamente riveduta ed ampliata dall'autore, Milano, 1938, 41, M. KASER, *Das römische Zivilprozessrecht*², a cura di K. Hackl, München, 1996, 246 e 436, e P. GARBARINO, *La 'praescriptio fori' nei secoli V e VII: aspetti procedurali*, in *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'oriente in età giustiniana tra passato e futuro. Atti del convegno, Modena, 21-22 maggio 1998*, a cura di S. Puliatti e A. Sanguinetti, Milano, 2000, 3 ss., ID., *La questione di competenza nel processo civile romano*, Napoli, 2018, 73 ss.

⁹⁴ La circostanza di poter ricorrere ad un foro privilegiato nel caso in cui fosse convenuto un militare trovava la sua giustificazione anche nella volontà di evitare che costui per difendersi fosse costretto ad allontanarsi troppo a lungo dal servizio.

inesorabilmente legata all'anno di carica del magistrato che li aveva emanati, al punto da determinarne l'inevitabile estinzione al momento della scadenza prestabilita, anche se non fossero giunti alla naturale conclusione.

Eppure, nella realtà dei fatti i processi nei quali erano coinvolti i civili non erano affatto spediti, anzi tutt'altro: come Giovenale racconta, l'attore era costretto a sopportare mille noie, mille rinvii, prima di poter vedere – se possibile – realizzata la propria pretesa nei tempi ristretti che aveva a disposizione, senza che venisse meno il potere del magistrato che forniva a detti *iudicia* la linfa vitale.

Tutto questi privilegi concessi ai militari suscitavano il profondo sdegno del satirico, particolarmente sarcastico nell'accomiatarsi dal proprio pubblico⁹⁵.

Non sappiamo se nella parte della satira che non ci è pervenuta vi fossero ulteriori allusioni, utili ad ampliare l'indagine, anche sotto altri punti di vista rispetto a quelli qui considerati: ma i riferimenti contenuti nei versi sui quali l'analisi si è incentrata sono sufficienti a fornire un importante strumento di lettura per meglio comprendere gli svariati privilegi dei quali i militari di età imperiale godevano in ambito processuale, attraverso la visione – priva di ogni tipo di sovrastruttura, e perciò perfettamente rispondente a quella della realtà romana ivi descritta – fornita da un poeta satirico del II secolo d.C.

⁹⁵ Questa satira dovrebbe essere con ogni probabilità l'ultima delle composizioni giovenaliane, sia perché l'eventuale presenza di altre satire nel libro porterebbe ad una sproporzione improbabile rispetto ai libri precedenti, sia per l'età ormai avanzata del poeta: mi avvalgo a tal proposito delle considerazioni di B. SANTORELLI, *Giovenale*, cit., 513.

ABSTRACT

Il saggio analizza la satira XVI di Giovenale, che secondo gli studi più recenti rappresenta un feroce attacco ad Adriano per i numerosi ed ingiustificati privilegi concessi ai militari, ed in particolare al corpo dei pretoriani. L'analisi si è incentrata sui privilegi dei quali i militari godevano in ambito processuale, sia nei casi in cui il civile si azzardava a citare in giudizio il militare, ed il processo si teneva nell'accampamento, alla presenza dell'intera corte, tutta ostile al civile, sia in quelli in cui era il militare a citare in giudizio il civile. Ad ogni modo, la celerità caratterizzava i processi nei quali erano coinvolti i militari; a differenza dei processi che si svolgevano tra i civili, costretti a sopportare 'mille noie, mille rinvii'. In questa contrapposizione, particolare rilevanza si è data al riferimento all'anno che dava inizio ai processi di tutto il popolo, considerando a tal proposito assai probabile l'allusione ai *iudicia imperio continentia*, legati per loro natura all'*imperium* del magistrato che li aveva emanati, e per questo destinati ad estinguersi alla scadenza dell'anno di carica di questi.

Parole chiave: Giovenale; Adriano; militari; privilegi processuali; *iudicia imperio continentia*.

The essay analyses the satire XVI of Giovenale, which according to the most recent studies represents a ferocious attack on Adriano for the numerous and unjustified privileges

granted to the soldiers, and in particular to the pretorian guard. The analysis focused on the privileges enjoyed by the soldiers in the trial, both in cases where the civilian dared to sue the soldier, and the trial was held in the camp, in the presence of the entire court, all hostile to the civil, as well in those where the soldier was to sue the civilian one. In any case, the speed characterized the processes in which the soldiers were involved; unlike the trials that took place among civilians, forced to endure ‘a thousand problems, a thousand postponements’. In this contraposition, particular relevance has been given to the reference to the year which started the processes of all the people, considering very likely in this regard the allusion to the *iudicia imperio continentia*, linked by their nature to the magistrate’s imperium who had issued them, and for this reason, destined to be extorted at the end of the year in which the magistrate were held.

Key words: Giovenale; Adriano; military; processual privileges; *iudicia imperio continentia*.

LAURA D’AMATI
Professore Associato di Diritto Romano
Università degli Studi di Foggia
E-mail: laura.damati@unifg.it

